

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 113 Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria

1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli [352](#) e [354](#) commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.